



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF155

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 6

OGGETTO	MORATORIA DEI DEBITI DELLE PMI - RIAPERTURA AL 2019-2020
RIFERIMENTI	ACCORDO PER IL CREDITO ABI DEL 15/11/2018
CIRCOLARE DEL	5/09/2019

*Sintesi: recentemente è stato siglato un nuovo accordo tra l'ABI e le maggiori associazioni rappresentative degli imprenditori per la riapertura della moratoria dei debiti anni 2019-2020
In applicazione di tale accordo gli istituti di credito si impegnano a garantire il "congelamento" delle quote in conto capitale dei finanziamenti a medio lungo termine (mutui, leasing) per un periodo da 6 mesi ad 1 anno. Le richieste di attivazione della misura potranno essere presentate dalle imprese a partire dal 1° gennaio 2019 ed entro il termine di validità dell'Accordo, che è fissato al 31 dicembre 2020.*

Le PMI che si trovano in difficoltà finanziaria possono fruire della riapertura negli anni 2019-2020 della cd. "moratoria dei debiti", denominata "Imprese in ripresa 2.0".

L'ABI (in rappresentanza degli istituti di credito) e le maggiori associazioni imprenditoriali (Confindustria, Confartigianato, Confedilizia, Confesercenti, ecc.), hanno siglato un **accordo in data 15/11/2018**, in base al quale gli istituti di credito si impegnano a garantire la mancata richiesta delle quote in conto capitale dei finanziamenti a medio lungo termine (mutui, leasing) per un periodo di tempo da 6 mesi ad 1 anno.

AMBITO OGGETTIVO

La moratoria prevede specifiche misure in favore delle PMI:

- 1) MUTUI: sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui**
 - a medio-lungo termine (durata superiore a 18 mesi)
 - ipotecari, non ipotecari, agrari.

Il nuovo accordo, ha prorogato al 31.12.2020 il termine per la richiesta di moratoria, consentendo alle PMI che hanno già beneficiato della sospensione con il precedente accordo del 31.03.2015, un ulteriore periodo di sospensione:

- ✓ pari alla vita residua del finanziamento a medio lungo termine e, in ogni caso,
- ✓ non superiore a 2 anni per i finanziamenti chirografari
- ✓ non superiore a 3 anni per quelli ipotecari.

- 2) LEASING: sospensione del pagamento della quota capitale dei canoni di leasing finanziario:**
 - di 12 mesi, se immobiliare**
 - di 6 mesi, se mobiliare** (beni mobili registrati e beni strumentali all'esercizio dell'impresa).

Sono esclusi:

- ✓ i **contratti di leasing operativo** (considerati alla stregua di locazioni semplici e quindi privi del requisito finanziario a base della norma agevolativa)
- ✓ le operazioni di **leasing, che non rientrano nell'attività d'impresa** e nella gestione aziendale (ad esempio locazione di natanti da riporto).

N.B.: viene, in tal modo, coerentemente **differito il momento dell'esercizio di opzione di riscatto.**

CONDIZIONI: i finanziamenti (mutui o leasing) interessati dalla sospensione, devono **risultare in essere alla data del 15 novembre 2018** (data della firma dell'Accordo).

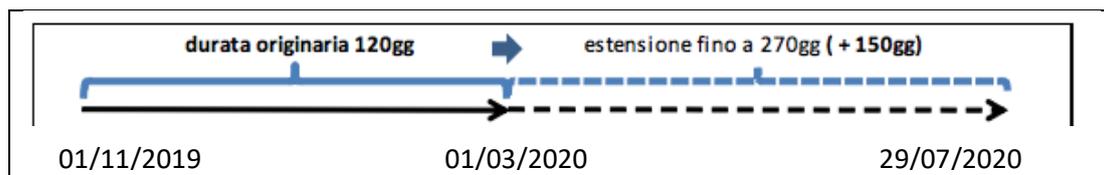
Le rate possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente), **ma da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.**

- 3) **ANTICIPI**: allungamento fino a 270gg delle originarie scadenze delle anticipazioni sui crediti (es.: anticipi Sbf su effetti o Riba, anticipi Sbf su fatture; factoring pro-solvendo)
- 4) **PATRIMONIALIZZAZIONE**: concessione di appositi finanziamenti per importi proporzionali all'aumento di capitale effettivamente versato dai soci (rafforzamento patrimoniale delle PMI)
- 5) **CREDITO AGRARIO** allungamento a 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione a breve termine (art. 43, TUB), a favore delle imprese agricole che in genere, per finanziarsi, non utilizzano l'anticipo su fatture e non accedono al **conseguente allungamento a 270 giorni**.
- 6) **MUTUI CON CAMBIALI: sospensione per 12 mesi** dei finanziamenti a medio/lungo termine:
 - **in essere alla data del 15.11.2018**
 - nella forma giuridica di **mutuo**
 - **assistiti da rilascio di cambiali**;
 - **esclusi** sconti cambiali (in quanto non hanno natura di mutuo).
- 7) **FINANZIAMENTI CON CONTRIBUTI**: sospensione e allungamento dei finanziamenti con agevolazione pubblica (contributo in conto interessi e/o in conto capitale) a condizione che:
 - l'ente erogante ne abbia deliberato l'ammissibilità
 - il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.

IMPRESE BENEFICIARIE	
FINANZIAMENTO	SOSPENSIONE
MUTUI MEDIO/LUNGO TERMINE	12 MESI DELLA QUOTA CAPITALE
LEASING IMMOBILIARI	12 MESI DELLA QUOTA CAPITALE "IMPLICITA"
LEASING MOBILIARI	6 MESI DELLA QUOTA CAPITALE "IMPLICITA"

ANTICIPAZIONI SBF: la durata originaria viene estesa fino a 270gg (non si tratta di un allungamento "fisso" come per le altre fattispecie, in sostanza).

Esempio: durata originaria dell'anticipazione 120gg, dal 1/11/2010 al 1/03/2011: con l'estensione a 270gg (+ 150gg) la scadenza giunge al fino al 29/07/2011.



DEBITI ESCLUSI: le fattispecie vanno considerate tassative e pertanto nessun impegno sorge in capo alla Banca con **riferimento**, ad esempio, agli scoperti di C/C, ai finanziamenti/anticipi all'export, ecc.

SCADENZE

Le richieste di attivazione della misura potranno essere presentate dalle imprese:

- ➔ a partire **dal 1° gennaio 2019**
- ➔ **ed entro** il termine di validità dell'Accordo, che è fissato **al 31 dicembre 2020**.

Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma **entro 30 giorni lavorativi**:

- ➔ **dalla presentazione della domanda**
- ➔ o dall'ottenimento delle **informazioni aggiuntive** eventualmente richieste dalla banca al cliente.

POTENZIALI BENEFICIARI

REQUISITI DIMENSIONALI

Gli interventi sono riservati alle **P.M.I.** secondo la definizione **comunitaria**, con riferimento all'ultimo bilancio civilistico approvato (vi rientrano anche le piccole imprese e le micro imprese):

IMPRESE BENEFICIARIE			
	PMI	PICCOLE	MICRO
NUM. DIPENDENTI INFERIORE A:	250	50	10
FATTURATO ANNUO INFERIORE A:	50 milioni	10 milioni	2 milioni
TOTALE ATTIVO SP NON SUPERIORE A:	43 milioni	10 milioni	2 milioni

N.B. La perdita della qualifica di PMI si verifica in caso di superamento dei suddetti parametri per un biennio.

Gruppi di imprese: i limiti dimensionali vanno valutati singolarmente per ciascuna impresa richiedente.

FORMA GIURIDICA

Per l'accesso alla moratoria **non esistono limitazioni soggettive riferite alla forma giuridica**; pertanto qualora esercitino (anche secondariamente) attività d'impresa, sono ammesse anche: associazioni, fondazioni, enti morali, enti senza scopo di lucro.

N.B.: sono ammesse alla moratoria anche le *holding*, intese come **società immobiliari pure**.

NON RILEVA

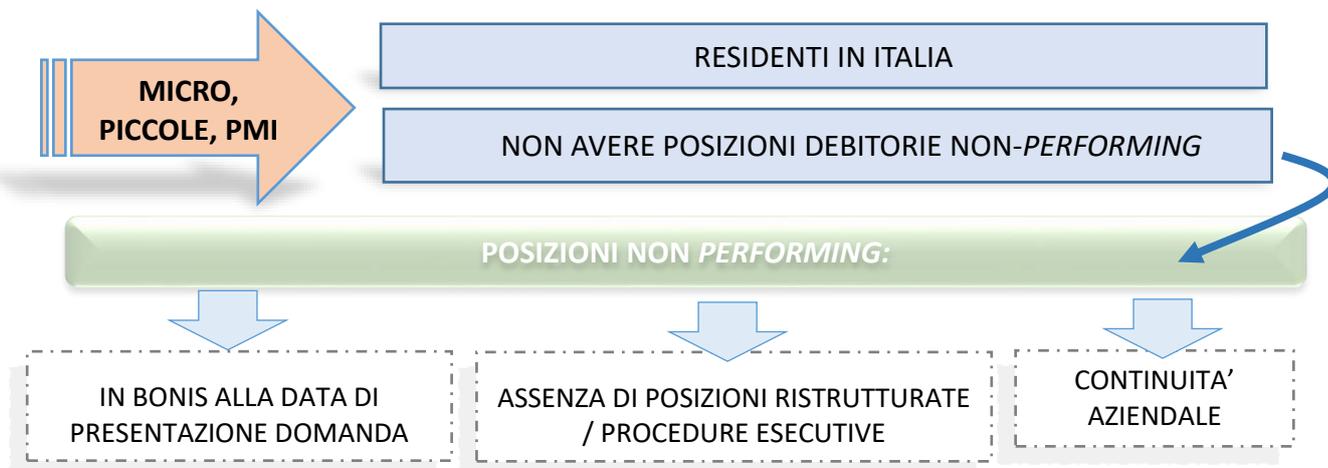
FORMA GIURIDICA (individuale o societaria)

ATTIVITA' SVOLTA (commerciale, immobiliare o finanziaria)

ULTERIORI REQUISITI

Le imprese richiedenti possono appartenere a **qualsiasi comparto produttivo** e devono avere:

- **residenza in Italia** (o all'estero ma con stabile organizzazione in Italia)
- nonostante le difficoltà finanziarie temporanee:
 - **adeguate prospettive economiche**, intese come impregiudicato andamento reddituale e prospettico e conseguente sostenibilità del debito (documentabili con prospetti economico/finanziari e previsionali: business plan pluriennali, budget d'esercizio, ecc.)
 - **adeguate garanzia di continuità aziendale**, in base Alla situazione economico finanziaria dell'impresa (analisi degli indicatori finanziari, gestionali ecc. di cui al Principio di revisione n. 570)
 - **condizioni di ammissibilità** (verificate dalla banca) vale a dire **al momento di presentazione della domanda** :
 - ✓ essere classificate **"in bonis"** cioè prive di posizioni:
 - scadute/sconfinanti **da oltre 180 giorni** (considerate in generale "in sofferenza" o "all'incaglio" dagli Istituti di credito)
 - ristrutturate (es: debiti "consolidati")
 - procedure esecutive in corso
 - ✓ **essere prive di posizioni in sofferenza**, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 180 giorni.

CONDIZIONI SOGGETTIVE PMI ADERENTI

INVARIANZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI: la moratoria non può comportare:

- un aumento dei tassi
- l'applicazione di spese o commissioni di istruttoria
- la richiesta di ulteriori garanzie rispetto a quelle già ottenute (il credito non può essere "declassato"); nel solo caso di garanzia del terzo, la moratoria può essere negata se il terzo datore (di ipoteca o fidejussione) non accordi un corrispondente allungamento della durata della garanzia.

In generale, dunque, non è consentita la modifica delle condizioni contrattuali originariamente previste; alla banca è consentito **solo la richiesta di rimborso di spese vive documentate**.

IL MUTUO

Con riferimento alle operazioni di mutuo, rispetto al piano di ammortamento iniziale:

- a decorrere dalla data di accettazione della domanda
- l'impresa proseguirà per i 12 mesi successivi a versare la sola quota interessi (determinati sul "debito residuo" che rimane fisso al mese precedente a quello di accesso alla moratoria)
- il debito residuo tornerà ad essere "intaccato" dalle rate a decorrere dal 13° mese.

Effetto: l'effetto complessivo della moratoria:

- sarà un mero allungamento della durata del mutuo (per ulteriori 12 mesi), senza che si modifichino i criteri di registrazione delle rate pagate (nei 12 mesi di proroga saranno registrati dei soli interessi)
- in presenza di costi rateizzati (es.: costo per l'iscrizione di ipoteca), il periodo di ammortamento delle immobilizzazioni materiale sarà allungato i 12 mesi.

Esempio

Impresa ha stipulato un contratto di mutuo ipotecario alle seguenti condizioni:

- debito iniziale mutuato: € 1.000.000
- durata: 24 mesi;
- rate posticipate (prima rata al 30/09/2018)
- tasso: 4%
- Imposta sostitutiva sui finanziamenti per ipoteca: € 5.000.

A decorrere dalla sesta rata (dal 28/02/2019) l'impresa si accorda per versare i soli interessi passivi (a decorrere dalla 18° rata riprenderà a versare anche le quote capitale).

**PIANO DI AMMORTAMENTO
INIZIALE**

n° rata	RATA	Quota capitale	Interessi	Debito residuo
1	43.425	40.092	3.333	959.908
2	43.425	40.225	3.200	919.683
3	43.425	40.359	3.066	879.324
4	43.425	40.494	2.931	838.830
5	43.425	40.629	2.796	798.201
6	43.425	40.764	2.661	757.437
7	43.425	40.900	2.525	716.537
8	43.425	41.036	2.388	675.500
9	43.425	41.173	2.252	634.327
10	43.425	41.310	2.114	593.017
11	43.425	41.448	1.977	551.568
12	43.425	41.586	1.839	509.982
13	43.425	41.725	1.700	468.257
14	43.425	41.864	1.561	426.393
15	43.425	42.004	1.421	384.389
16	43.425	42.144	1.281	342.246
17	43.425	42.284	1.141	299.962
18	43.425	42.425	1.000	257.537
19	43.425	42.566	858	214.970
20	43.425	42.708	717	172.262
21	43.425	42.851	574	129.411
22	43.425	42.994	431	86.418
23	43.425	43.137	288	43.281
24	43.425	43.281	144	-
TOT	1.042.198	1.000.000	42.198	-

PIANO DI AMMORTAMENTO POST MORATORIA

n°rata	RATA	Quota capitale	Interessi	Debito residuo
1	43.425	40.092	3.333	959.908
2	43.425	40.225	3.200	919.683
3	43.425	40.359	3.066	879.324
4	43.425	40.494	2.931	838.830
5	43.425	40.629	2.796	798.201
6	2.661	Periodo di moratoria	2.661	798.201
7	2.661		2.661	798.201
8	2.661		2.661	798.201
9	2.661		2.661	798.201
10	2.661		2.661	798.201
11	2.661		2.661	798.201
12	2.661		2.661	798.201
13	2.661		2.661	798.201
14	2.661		2.661	798.201
15	2.661		2.661	798.201
16	2.661		2.661	798.201
17	2.661		2.661	798.201
18	43.425	40.764	2.661	757.437
19	43.425	40.900	2.525	716.537
20	43.425	41.036	2.388	675.500
21	43.425	41.173	2.252	634.327
22	43.425	41.310	2.114	593.017
23	43.425	41.448	1.977	551.568

12 mesi

Rimangono costanti perché sempre calcolati sul debito residuo di €. 798.201

24	43.425	41.586	1.839	509.982
25	43.425	41.725	1.700	468.257
26	43.425	41.864	1.561	426.393
27	43.425	42.004	1.421	384.389
28	43.425	42.144	1.281	342.246
29	43.425	42.284	1.141	299.962
30	43.425	42.425	1.000	257.537
31	43.425	42.566	858	214.970
32	43.425	42.708	717	172.262
33	43.425	42.851	574	129.411
34	43.425	42.994	431	86.418
35	43.425	43.137	288	43.281
36	43.425	43.281	144	-
TOT	1.074.126	1.000.000	74.126	-

MORATORIA DEBITI PMI 2019-2020

